

La disoccupazione agricola alla luce del decreto Cura Italia

Data Articolo: 26 Marzo 2020

Autore Articolo: Sara Leon

Con il [messaggio n. 1286 del 20 marzo 2020](#), l'INPS fornisce maggiori informazioni in merito alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione stabilita dal [Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020](#). Alla luce di tali modifiche, riassumiamo quali sono i requisiti per poter richiedere la disoccupazione agricola.

Chi può richiedere la disoccupazione agricola?

La disoccupazione agricola può essere richiesta dai **lavoratori agricoli dipendenti** (e figure ad essi equiparate) **soggetti a cessazione involontaria dall'attività lavorativa**:

- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell'anno, dando luogo a eventuali periodi di mancata occupazione;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

In generale i lavoratori che si dimettono volontariamente non possono accedere all'indennità di disoccupazione, ad eccezione delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri che si **dimettono nel periodo di puerperio** e di coloro che si **dimettono per giusta causa**. Anche i pensionati possono usufruire dell'indennità, ma **solo se il pensionamento è avvenuto nell'anno in corso**. Ultima eccezione riguarda gli iscritti alla **Gestione autonoma o separata**, i quali rientrano tra i soggetti ammessi **solo se il numero delle giornate d'iscrizione è inferiore a quello dei giorni di servizio prestati come lavoratori dipendenti**.

Quali sono i requisiti per richiedere la disoccupazione agricola?

L'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che:

- siano **iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti** per l'anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un **rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte**

dell'anno di competenza;

- abbiano **almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria** (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- abbiano **almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente** (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Ai fini del calcolo dei contributi possono essere conteggiati anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale compresi nel biennio utile.

Quanto spetta di indennità?

L'indennità di disoccupazione agricola spetta:

- **per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue**, dalle quali si dovranno detrarre le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo, le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio e quelle non indennizzabili (ad esempio quelle successive all'espatrio definitivo);
- **nella misura del 40% della retribuzione di riferimento** (dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni). **Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al 30%** della retribuzione effettiva (non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà).

Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola, inoltre, determina automaticamente l'accredito di **contribuzione figurativa** (calcolata detraendo dal parametro 270, anno intero ai fini pensionistici, le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo), utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Come e quando deve essere presentata la domanda?

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata esclusivamente in **via telematica** ma le tempistiche sono state ampliate dall'articolo 32 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto "Cura Italia"): *"In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n.334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020"*.

Con quali modalità viene erogata l'indennità?

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione. Il pagamento può avvenire tramite accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell'IBAN) oppure con bonifico presso un ufficio postale, previo accertamento dell'identità del percettore tramite presentazione di:

- documento di riconoscimento;
- codice fiscale;
- l'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata al percettore via posta.

Sara Leon – Centro Studi CGN